

N. 4531 DI REPERTORIO N. 1941 DI RACCOLTA-----
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE "NOVAE
-----TERRAE"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
-----31 gennaio 2019-----

**AGENZIA DELLE
ENTRATE
UFFICIO DI
MONZA**

Reg.to il **13/02/2019**
n. **4303** Serie **1T**
Versati euro **200,00**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore sedici e trenta,-----
innanzi a me dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:-----

- Emanuele Gianmaria Fusi, nato a Como il giorno 8 ottobre 1966, domiciliato per la carica in Milano, via San Vito n. 6, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione:-----

"NOVAE TERRAE" con sede in Milano, via San Vito n. 6, codice fiscale numero 97412950152, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 758, pag. 3061, Vol. 4°,-----

legittimato al presente atto in forza del vigente Statuto.----
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, ora e luogo, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo della predetta Fondazione, giusta avviso di convocazione diramato nei termini di Statuto a tutti gli interessati, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del giorno-----

1. Approvazione di un nuovo Statuto;-----

2. Delibere e mandati inerenti.-----

Il comparente chiede a me Notaio di ricevere in forma pubblica il verbale dell'odierna Consiglio e, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di Statuto, lo stesso comparente, il quale, facendo presente che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'intervento alla riunione può avvenire anche in teleconferenza, dichiara e constata:-----

- che è presente il Consiglio di Indirizzo nella persona di esso Presidente e dei Consiglieri signori Gianfranco Amato, Flavio Felice, Giuseppe Zola, Nicola Abalsamo, tutti soci fondatori;-----

- che è altresì presente il fondatore Luca Volontè;-----

- che pertanto sono presenti la maggioranza dei consiglieri d'indirizzo e la maggioranza dei soci fondatori;-----

- che esso Presidente ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- che l'odierna riunione deve ritenersi regolarmente costituita, nessuno opponendosi alla trattazione, e in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali, si propone di approvare un nuovo testo di Statuto sociale del quale dà lettura e che qui

Allegato "A" del n. 4531/1941 di repertorio

STATUTO FONDAZIONE "NOVAE TERRAE"

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Novae Terrae", con sede in Milano via Albricci n. 8.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed indipendente e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI

Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

- la promozione di iniziative di approfondimento culturale e di ricerca sul tema dei diritti umani sotto il profilo giuridico, filosofico, antropologico, politico ed economico; ciò in relazione sia ai vari Ordinamenti nazionali, favorendo la comparazione tra gli stessi (anche con riguardo ai problemi connessi ai rapporti con il mondo islamico) e l'analisi della giurisprudenza delle Corti Costituzionali, sia alle istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare attenzione al processo di integrazione europea ed alle sue implicazioni e ricadute sotto il profilo giuridico, economico e culturale;
- la tutela e valorizzazione dei diritti umani, in particolare il diritto alla vita e alla dignità umana, alla famiglia, alla libertà religiosa e alla libertà di educazione;
- lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, nei limiti delle leggi vigenti, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore della politica nazionale ed internazionale e dei problemi sociali con riferimento ai diritti umani.

Art. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

1. stipulare, nell'esclusivo interesse della Fondazione, ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la locazione, l'assunzione in comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento della propria attività;
4. partecipare e concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, il cui bilancio dovrà essere allegato al bilancio della Fondazione, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; creare e stabilire con gli stessi collaborazioni e alleanze, fornire loro sostegno e supporto;
5. costituire ovvero partecipare in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo e il cui bilancio dovrà essere allegato al bilancio della Fondazione;
6. promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dei diritti umani e volti a favorire scambi culturali, interreligiosi e discussioni su tale tema;
7. promuovere, organizzare e finanziare conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri, simposi, congressi, giornate di studio ed iniziative culturali similari, con particolare riferimento alle istituzioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
8. promuovere, curare e realizzare indagini, disamine, ricerche, studi, scambi ed ogni altra forma di pubblicazione o iniziativa editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
9. promuovere, organizzare ed istituire corsi di formazione, lezioni e stage per studenti ed operatori nazionali e di altri Paesi, anche avvalendosi di consulenti esterni;
10. promuovere ed organizzare rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
11. istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica, anche con soggiorni all'estero, sulla base di progetti elaborati dai candidati ed approvati dalla Fondazione secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento;
12. istituire Accademie di Studi Superiori e finanziare cattedre anche universitarie;
13. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
14. al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per

gli enti no profit;

15. svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

16. allestire eventi culturali e artistici e la raccolta di fondi destinati al perseguimento dei fini statutari;

Art. 4 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Art. 6 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi;

- da donazioni di terzi per specifici progetti o ricerche della Fondazione, con l'esclusivo fine del raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive com-

petenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - FONDATORI

Sono membri della Fondazione i fondatori:

- Luca Volontè - Fondatore;
- Emanuele Fusi - Fondatore;
- Massimiliano Codoro - Fondatore;
- Stefano Vitale - Fondatore;
- Nicola Abalsamo - Fondatore;
- Francesco Maffeis - Fondatore;
- Flavio Felice - Fondatore.

I Fondatori possono, con propria deliberazione comune adottata a maggioranza, riconoscere il titolo onorifico di Fondatori Onorari alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti ovvero si distinguano nei settori d'interesse della Fondazione in virtù di particolari meriti scientifico-culturali.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori presentano al Consiglio uscente una rosa di candidati, composta almeno da sei nomi, ivi compresi i Fondatori medesimi, tra i quali il Consiglio di Amministrazione procederà ad individuare almeno tre propri membri. Al venire meno di tutti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione dei propri membri.

I Fondatori nominano altresì il Revisore dei Conti, oppure un Collegio di Revisori composto da tre membri. Al venir meno di tutti i Fondatori, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Eventuali Comitati, Commissioni ovvero Direttori di settore o attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione di attribuzioni, durata e numero dei membri, potranno essere nominati dal CdA, ai sensi dell'Art. 10

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove.

La composizione sarà la seguente:

- almeno tre Consiglieri individuati tra una rosa di candidati presentata ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, con deliberazione assunta a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione uscente. Il consiglio così costituito potrà integrarsi, con delibera approvata a maggioranza, fino a completare il nu-

mero di nove.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e può essere sostituito da CdA per cooptazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, con riferimento al Presidente, il Consiglio di Amministrazione:

- delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero, delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- delibera la costituzione del Comitato Scientifico, ne nomina il Presidente e i suoi membri; delibera la costituzione di comitati e commissioni, ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- ove lo ritenga opportuno, nomina il Segretario Generale, il Tesoriere e l'Organismo di Vigilanza, definendone compiti e funzioni, decidendone anche l'eventuale compenso;
- elegge, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vicepresidenti;
- delibera, con la maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo Statuto;
- può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, fissando le relative attribuzioni;
- delibera, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

ART.11 -CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o da quest'ultimo su richiesta dei due terzi dei membri inoltrata al Presidente, per procedere alle deliberazioni previste dallo Statuto; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione e partecipazione di tutti i membri e che, comunque, attestino l'avvenuta ricezione della medesima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e

le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza, sia per le delibere, una maggioranza qualificata. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Art. 12- PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al o ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

Il Presidente, inoltre, può curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione, ferme le prerogative di quest'ultimo organo, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ove nominato, oppure, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - IL REVISORE CONTABILE

Il Revisore Contabile, oppure un Collegio di Revisori composto da tre membri, è nominato ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. L'incarico è svolto a titolo oneroso.

Il Revisore Contabile, oppure il Collegio, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore, oppure il Collegio, resta in carica tre anni, con possibilità di riconferma, e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri da tre a 50, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifico-culturale nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente della Fondazione per esprimere

pareri, promuovere iniziative, suggerire programmi delle attività della Fondazione stessa. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Scientifico si svolgano con ogni mezzo idoneo affinché tutti i partecipanti possano intervenire e partecipare alla discussione.

Art. 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il Liquidatore all'interno del Consiglio stesso -, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salve le diverse destinazioni imposte dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - CLAUSOLA TRANSITORIA

A seguito dell'iscrizione delle modifiche contenute nel presente atto nel registro delle persone giuridiche, si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le regole del presente Statuto.

F.to: Emanuele Gianmaria Fusi

Federico Cornaggia - sigillo

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale da originale redatto su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Meda, 13 (tredici) febbraio 2019 (duemiladiciannove).